

STATUTO DELLA FONDAZIONE O.N.L.U.S.

"EXODUS '94 - O.N.L.U.S."

Autenticato

TITOLO I

AL N. 17138

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -


di Sorrento

ART. 1 - E' costituita, ai sensi degli artt.12 e seguenti c.c., della Legge 7/3/1996 n. 108 e del D.P.R. 11/6/1997 n. 315 e del D.Lgs. n. 460/1997 la Fondazione Onlus denominata

"EXODUS '94 - O.N.L.U.S."

con sede in Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII, n.29.

ART. 2 - La Fondazione ha durata indeterminata.



TITOLO II

- SCOPO - PATRIMONIO -

ART. 3 - La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 I comma lettera b del D.Lgs. n. 460/1997, si prefigge, ai sensi della Legge 7/3/1996 n. 108 e del D.P.R. 11/6/1997 n. 315, lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione.

Ciò la Fondazione attuerà, manifestando cristiana solidarietà, per assistere e sostenere economicamente tutti i residenti nei Comuni dell'Arcidiocesi Sorrento - Castellammare di Stabia che versano in effettivo stato di bisogno, per prevenire il loro eventuale ricorso all'usura o per sottrarveli, se già vi si fossero assoggettati.

L'aiuto ed il sostegno saranno concessi con giudizio insindacabile del Comitato Direttivo previsto dall'art. 5, sempre che vi siano fondate

prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura, a quei soggetti che:

- pur essendo meritevoli, in base ai criteri di cui al presente statuto, incontrano difficoltà di accesso al credito;
- versano in effettivo stato di bisogno;
- dimostrino la serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- abbiano capacità di rimborso sulla base del reddito e della situazione patrimoniale.


La Fondazione, nel perseguimento di questo scopo, nei limiti e nelle forme previsti dalle predette normative, se necessario, potrà prestare idonee garanzie direttamente o indirettamente, facilitare la concessione di credito da parte di istituti bancari, società finanziarie e simili.

Potrà, inoltre, elargire direttamente sussidi, contributi o ogni altra forma di sostegno economico senza corrispettivo ed, esclusivamente a favore di persone che si trovassero nell'assoluta impossibilità di produrre reddito, eventualmente in conto capitale, il tutto nella misura che verrà precisata al successivo art. 8.

La Fondazione persegue anche, attraverso opportune iniziative, a:

- a - la divulgazione di valori come la sobrietà e l'oculatazza, per prevenire il costituirsi di situazioni sulle quali l'usura naturalmente si espande;
- b - lo studio della legislazione che regola la materia, proponendo tutte le modifiche che l'esperienza suggerisce, al fine di rendere più efficace la repressione del fenomeno.

Nello svolgimento di questa sua attività, la Fondazione, ricorrendone



i presupposti e le condizioni legali, si avvarrà anche dell'opera di volontari nell'ambito della disciplina di cui alla Legge 11/8/1991 n.266, della Legge 7/3/ 1996 n.108 e del D.P.R. 11/6/1997 n.315 e di tutte le eventuali future normative nazionali, locali ed ultranazionali.

Rientrando tali scopi in quelli di assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili di cui all'art. 10 n. 1 lettera a del D.Lgs. n. 460/1997, è fatto comunque espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 I comma lettera c del D.Lgs. n. 460/1997.


ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione è formato da donazioni, lasciti, legati ed elargizioni informali in genere da parte di terzi, alla cui raccolta si impegnano i fondatori e l'organo direttivo, nonché da fondi e contributi concessi dallo Stato, dagli Enti territoriali locali e sovranazionali, da Enti pubblici e privati ai sensi di tutte le norme in materia presenti e future.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega il patrimonio e le rendite da questo prodotte nella misura e con le modalità indicate nel successivo art. 8.

### TITOLO III

#### - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -

ART. 5 - La Fondazione è amministrata da un COMITATO DIRETTIVO composto da cinque membri, di cui due sono nominati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi Sorrento - Castellammare di Stabia e gli altri tre sono eletti fra i suoi membri dall'ADUNANZA DEI FONDATORI.



Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il COMITATO DIRETTIVO elegge dal suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo convoca il Presidente; approva il bilancio di fine esercizio; delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; provvede ad investire nel modo che ritiene più redditizio e sicuro, le somme che, pervenute in qualsiasi modo alla Fondazione, integrano il suo patrimonio, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio stesso.

Il COMITATO DIRETTIVO si riunisce anche su richiesta scritta diretta al Presidente da almeno sei fondatori.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e comunque con la partecipazione di non meno di tre membri; in caso di parità di voti, prevale la tesi a favore della quale si esprime il Presidente o chi ne fa le veci.

I membri del COMITATO DIRETTIVO, per il periodo in cui sono in carica, non potranno partecipare all'ADUNANZA dei Fondatori.

I componenti del Comitato Direttivo dovranno avere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

ART. 6 - La rappresentanza sostanziale e processuale della fondazione è attribuita al Presidente, ed in sua assenza, al Vice-Presidente.

Il PRESIDENTE o in sua assenza, il Vice-Presidente:

I - stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo delle riunioni ordinarie del CO-


COMITATO DIRETTIVO;

II - convoca quelle straordinarie e presiede le une e le altre, proponendo le materie da trattare nelle singole convocazioni;

III - adotta, in caso di documentata urgenza, i provvedimenti opportuni riferendone al COMITATO DIRETTIVO nel più breve possibile e, comunque, nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno essere nel possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

ART. 7 - Ogni esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.



#### TITOLO IV

##### - IMPIEGO DEL PATRIMONIO ED EROGAZIONE DELLE RENDITE -

ART. 8 - Il COMITATO DIRETTIVO, avendo presente che per consentire nel tempo il perseguimento del fine della Fondazione, è indispensabile non intaccare il patrimonio allo stesso destinato, determina all'inizio di ogni esercizio, gli importi da destinare a fondo di garanzia per la concessione del credito e per gli interventi diretti; per questi ultimi, compresi i contributi in conto capitale, la percentuale non potrà superare il cinquanta per cento dell'importo netto delle rendite realizzate nell'esercizio precedente.

Le rendite che non fossero impiegate, al netto delle spese di esercizio, saranno devolute nell'esercizio successivo agli investimenti in conto capitale.

Il COMITATO DIRETTIVO istruirà tutte le richieste che gli perverranno a mezzo di organi esecutivi appositamente costituiti e formerà una graduatoria tenendo conto delle esigenze manifestate ed accertate dei singoli che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 3, in base ad un regolamento che emanerà ogni anno, sentito il parere vincolante dell'ADUNANZA DEI FONDATORI.

E' fatto divieto alla fondazione, ai sensi dell'art. 10 I comma lettera d del D.Lgs. n. 460/1997, di distribuire anche in modo indiretto di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali durante la sua vita salvo che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o che essa venga disposta ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura.

Utili ed avanzi di gestione saranno comunque ed obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e direttamente connesse di cui all'art. 3 del presente statuto, ai sensi dell'art. 10 I comma lettera e del D.Lgs. n. 460/1997.

## TITOLO V

### - L'ADUNANZA DEI FONDATORI -

ART. 9 - L'ADUNANZA DEI FONDATORI è formata da tutti coloro che, intervenendo a questo atto, hanno dato vita alla Fondazione.

In apposita seduta, con l'intervento a pena di nullità della metà più uno dei componenti ed il suffragio almeno del cinquanta per cento dei presenti, potrà attribuire la stessa qualità a persone specchiatissime che abbiano successivamente contribuito al patrimonio della Fonda-

zione con un'elargizione non inferiore ad €. 520,00 (Euro cinquecentoventi/00).

Con lo stesso quorum elegge i tre membri del COMITATO DIRETTIVO, di cui gli è riservata la nomina, che siano nel possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

All'inizio di ogni seduta l'ADUNANZA nomina dal suo seno il Presidente, il quale, al pari della stessa Adunanza, avrà la sola funzione di organo a rilevanza meramente interna, ed il Segretario, che redige il verbale di ogni assemblea.


L'ADUNANZA dei fondatori controlla l'attività del COMITATO DIRETTIVO e verifica la conformità del suo operato al perseguimento dello scopo.

Ha altresì la facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il COMITATO DIRETTIVO ritenesse opportuno sottoporre al suo esame.

I membri dell'ADUNANZA hanno facoltà di designare con testamento altra persona per ricoprire il loro incarico.

L'ADUNANZA potrà, a maggioranza dei propri membri, accettare l'eventuale designazione.

Le Associazioni, Fondazioni, ed altri enti che comunque hanno contribuito alla costituzione della Fondazione o saranno chiamate a far parte successivamente dell'ADUNANZA, designeranno la persona che le rappresenterà con criteri di propria preferenza, che non fossero in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.



## TITOLO VI

### - CLAUSOLA ARBITRALE -

ART. 10 - Qualora insorgessero controversie fra i membri del Comitato Direttivo ovvero fra questi e i Fondatori circa l'interpretazione del presente atto o per qualsiasi altra causa, esse saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Fondazione il quale nominerà anche il Presidente. La sede dell'arbitrato sarà stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

Il Collegio procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

Tale clausola compromissoria non si applicherà nelle controversie in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## TITOLO VII

### - ESTINZIONE -

ART. 11 - La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art.27 del Codice Civile.

In caso di estinzione, il COMITATO DIRETTIVO nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere il patrimonio residuale della Fondazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della



Legge 23/12/1996 n. 662 comma 190; organismo istituito con

D.P.C.M. 26/9/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### TITOLO VIII

- RINVIO -

ART. 12 - Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alla  
normativa vigente in materia.

F.TO:DANIELE ACAMPORA

F.TO:NOTAIO SALVATORE DI MARTINO(VI E'IMPRONTA DEL SI-  
GILLO)

La presente copia, composta di 15..... fasciate  
è conforme al suo originale e alle norme prescritte  
firme e si rilascia consentito.....

Castellammare di Stabia, primo.....dicembre 2009

*Ugo Ghisella*

